

Vi è poi il comune di Foce. Pel comune di Foce che anche fu rammentato, io non so come potrebbe sorgere una discussione, perchè non vi è variazione alcuna nel numero degli elettori, sia delle vecchie che delle nuove liste. Tanti erano nella primavera del 1865 prima del decreto del ministro Lanza, quanti rimasero dopo l'ultima revisione straordinaria; quindi a questo comune credo si possa dir niente.

Avvi poi il comune di San Martino d'Albaro. Anche sulle liste di questo comune vi sono le relazioni di pubblicazione, ma debbo dichiarare che avendole esaminate minutamente vi ho trovato molte cose non pienamente regolari. Per esempio, vi sono delle attestazioni di pubblicazione, però degli anni trascorsi, colla data di un anno dopo, e delle ripetizioni che forse potrebbero dar luogo a sospetti.

Ma, signori, i sospetti bisogna andare adagio a metterli in linea di conto, per desumerne la nullità d'una elezione. Per ciò occorrono delle prove; in caso che si sospetti la frode bisogna procedere ad un'inchiesta, ma non deliberare l'annullamento.

Intanto questi tre comuni per quanto apparisce dagli atti hanno compiuto le operazioni elettorali in modo regolare, ed allora che cosa si ha da fare? e cosa doveva fare il prefetto?

Compiere le operazioni elettorali sulle tre liste verificate nella primavera precedente in quanto alle tre liste dei comuni di Genova, Marassi, e San Francesco d'Albaro, perchè l'ultima revisione dell'autunno era irregolare per inseguita pubblicazione, e mantenere le altre tre liste degli altri comuni rivedute nell'autunno inquantochè sono regolari. E così in fatti si fece.

Io credo quindi che l'operato del prefetto sia in questa parte inappuntabile, ed è perciò che io mi sono unito a quelli che hanno votato la convalidazione di questa elezione.

Noti poi la Camera quali sarebbero le conseguenze di un voto d'annullamento.

Prima di tutto io non so in che condizione si metterebbe il primo collegio di Genova. Il tempo per compiere le revisioni e le pubblicazioni delle liste la legge lo prescrive nè si possono fare in altra epoca. Vorreste per questa verifica straordinaria di un solo collegio provvedere con una legge speciale, quando vi sono dei diritti acquisiti?

Ma la conseguenza del voto che annullasse di nuovo questa elezione e che più di tutte deve colpire la Camera è la seguente.

Si è annullata nella seduta del 5 dicembre la prima elezione dei tre collegi di Genova perchè furono ammessi a votare alcuni elettori che erano indebitamente iscritti sopra liste che non erano state regolarmente pubblicate.

Ora perchè si annullerebbe oggi quella del 1° collegio? Perchè non hanno votato quegli stessi elettori, che ammessi a votare nella prima elezione per essere

irregolarmente iscritti, hanno, votando, fatta dichiarare nulla la elezione nella tornata del 5 dicembre scorso.

La prima volta l'elezione fu annullata perchè alcuni elettori furono ammessi al voto, la seconda volta la elezione sarebbe annullata perchè furono quegli stessi esclusi dal voto. Sarebbe tale una contraddizione contestata, che mi sembra impossibile che la Camera voglia approvarla.

Nel caso concreto poi, sebbene le liste elettorali non siano tutto quello che si può desiderare in fatto di regolarità, i difetti non sono di tal gravità da annullare l'elezione.

Io per me credo che se un severo esame si applicasse alle liste, non dirò di tutti, ma di molti dei collegi elettorali, e massime alla forma con cui si fanno e sono redatti i certificati di pubblicazione, e se con severo esame si ricercassero tutte quelle minute formalità, le quali se non si constatano subito non è più possibile di trovarne traccia nel seguito; se, dico, si dovesse fare quest'esame severo che sarebbe compito laboriosissimo, non molte liste ed operazioni elettorali troveremmo compiute con quella rigorosa e precisa uniformità di forme che pure dovrebbe essere la conseguenza di una esatta applicazione di tutte le disposizioni della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni proposte dal relatore per la convalidazione di questa elezione.

BIXIO. Dichiaro di astenermi.

(Sono approvate.)

(Il deputato Biancheri presta giuramento.)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Bixio.

BIXIO. Non si tratterebbe di una proposta formale, ma di un pensiero che vorrei esprimere pubblicamente per sentire l'opinione del Ministero.

La legge elettorale all'articolo 16 prescrive: « Niuno può esercitare il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico. »

Ora per quanto riguarda gli ufficiali dell'esercito questa prescrizione è di una applicazione impossibile, perchè il domicilio politico dell'uffiziale può essere talmente lontano dalla guarnigione, di cui fa parte, che non sia possibile che vi si rechi. Nè per lui vale la prescrizione del 3° alinea dello stesso articolo 16 perchè nei sei mesi che si vogliono per trasferire il domicilio può aver cambiato di paese: nella pratica dunque gli uffiziali non votano. Il caso delle elezioni di Genova or ora convalidate pel 1° collegio prova che la legge elettorale vuole essere emendata.

Bisognerebbe che il Governo pensasse a dar qualche provvedimento atto a rendere praticamente possibile agli uffiziali l'esercizio del diritto ad essi competente. Si rifletta che uno il quale è di guarnigione oggi ad una città, non è mai sicuro di rimanervi, dipendendo sovente da un ordine telegrafico il farlo partire per un altro punto qualunque.